

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI

(Provincia di REGGIO CALABRIA)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI

Definizione agevolata ICI per omessa o infedele denuncia - QUADRO A

Il quadro A deve essere compilato dai contribuenti che, in relazioni alle annualità indicate nei quadri da A/1 ad A/5, pur essendo soggetti passivi del tributo ICI, in quanto proprietario, usufruttuario, titolare del diritto d'uso, titolare del diritto di abitazione, titolare del diritto di enfiteusi, titolare del diritto di superficie, locatore finanziario, curatore dell'eredità giacente, commissario giudiziale, curatore fallimentare, commissario liquidatore, amministratore condominiale, amministratore di multiproprietà immobiliari, non hanno presentato la dichiarazione ovvero hanno presentato la dichiarazione con dati infedeli relativa all'immobile: fabbricato o area fabbricabile da loro posseduti.

La definizione prevista in questo quadro A può essere richiesta solo se non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art.11, comma 2, del d.lgs.n.504 del 1992, ed, a pena di inammissibilità della stessa istanza di definizione, deve essere richiesta la definizione di tutti i rapporti e per tutte le annualità ancora accertabili riportate nei quadri da A/1 ad A/5.

L'imposta dovuta, per singola annualità, si determina utilizzando il relativo foglio di calcolo con l'inserimento delle seguenti variabili:

Per i fabbricati: rendita catastale base, % di possesso e mesi di possesso. (abitazione principale e/o immobili a disposizione categ. A, C, C1, D).

Per le aree edificabili: Zona PRG, superficie, valore mq.

Definizione agevolata ICI per omessi o insufficienti versamenti - QUADRO B

Il quadro B deve essere compilato da quei contribuenti che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione ICI, non hanno eseguito in tutto od in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti.

Anche per accedere a questo tipo di definizione agevolata è necessario che non siano stati notificati gli avvisi di liquidazione e/o accertamento previsti dall'art.11, comma 1, del citato d.lgs.n.504 del 1992, e che il contribuente sani i gli omessi o insufficienti pagamenti relativi a tutte le annualità ancora accertabili riportate nei quadri da B/1 a B/4.

L'imposta dovuta, per singola annualità, si determina utilizzando il relativo foglio di calcolo con l'inserimento delle seguenti variabili:

Per i fabbricati: rendita catastale base, % di possesso e mesi di possesso. (abitazione principale e/o immobili a disposizione categ. A, C, C1, D).

Per le aree edificabili: Zona PRG, superficie, valore mq.

Definizione agevolata ICI atti impositivi definitivi e non - QUADRO C

Il quadro C attiene alla definizione agevolata degli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, degli avvisi di liquidazioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili **divenuti definitivi e non**.

Il contribuente per usufruire della definizione agevolata prevista in questo quadro C deve correttamente indicare i dati relativi all'atto impositivo notificato, le somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, i relativi interessi di mora, la sanzione tributaria amministrativa irrogata e le spese di notifica.

I dati dovranno essere ricavati dall'atto impositivo notificato, mentre per la somma da versare a titolo di definizione agevolate va riportata l'imposta dovuta, al netto di sanzioni ed interessi, indicata nell'atto stesso.

Definizione agevolata ICI liti pendenti - QUADRO D

Il quadro D serve per la definizione delle liti pendenti in ogni stato o grado del giudizio innanzi agli organi della giurisdizione tributaria

Il contribuente interessato a questo tipo di definizione agevolata dovrà indicare, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, i dati dell'atto impositivo oggetto della controversia, le somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, i relativi interessi di mora, la sanzione tributarie amministrativa irrogata e le spese di notifica (ricavabili dall'avviso impugnato).

La somma dovuta per la definizione agevolata di cui sopra è rappresentata **dall'imposta netta ridotta del 20%**.

MODALITA' DI PRESETAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza di definizione agevolata, sottoscritta con firma autografa del contribuente, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 10 agosto 2009:

mediante consegna al protocollo dell'Ente;

presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze;

mediante raccomandata (nel quale caso farà fede la data di spedizione).

All'istanza deve essere allegata, sotto pena di inammissibilità della stessa, la ricevuta, in originale, del versamento in unica soluzione ovvero della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata.

MODALITA' DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

La definizione agevolata richiesta con la compilazione dei Quadri A, B, C e D si perfeziona con il pagamento delle somme dovute , entro il 10 agosto 2009, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione da questo Comune.